

1. **Decisione della Camera dei ricorsi penali sul ricorso di Andrea e Michele Strozzi ( i figli di Laura Columberg )**. Questa decisione ( del 29.8.08 ), essenziale per capire l'intera problematica della causa in corso, è stata presa dal Tribunale a seguito del **Decreto di non luogo a procedere** che il procuratore **Nicola Respini** aveva emanato, cui era seguito il ricorso della parte lesa. Vi si metteva in evidenza quali sono i problemi che il procuratore non aveva approfondito, e invitava la Procura a raccogliere ulteriori testimonianze per chiarire i motivi dei lavori non fatti negli anni '90. Il passaggio finale ( pag. 12 , ivi ) precisava che:

Camera dei ricorsi penali Tribunale d'appello	Incarico n. 60.2008.136	Luogo 29 agosto 2008
--	----------------------------	-------------------------

12

3.2.7.  
Si giustifica pertanto un approfondimento per chiarire in che misura i due rischi (di serra e per la strada cantonale) siano sovrapponibili o siano scindibili, e se il ritardo per le opere per scongiurare l'uno (la creazione di una serra) abbia comunque influito sui fatti accaduti il 3.10.2006. Si deve pertanto ordinare la completazione delle informazioni preliminari con gli accertamenti riguardanti i due rischi verificando se un ritardo colpevole nella realizzazione degli interventi per impedire la formazione di serre non sia la causa adeguata dell'evento mortale del 3.10.2006. In questo contesto l'audizione dell'ing. Augusto Filippini appare utile così come l'audizione dei funzionari del Dipartimento del territorio e l'acquisizione della documentazione presso le diverse autorità intervenute. Occorrerà poi verificare se vi è stato un ritardo colpevole per colpa di chi, nella realizzazione delle opere. Il procuratore pubblico motiverà quindi compiutamente le sue conclusioni in capo al procedimento.

4. Il gravame, per quanto ricevibile, è accolto, e gli atti rinviati al procuratore pubblico affinché proceda alla completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei suddetti considerandi e con ogni atto che riterrà opportuno. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili a favore degli istanti sono poste a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.

Per questi motivi,  
richiamati gli artt. 184 ss. CPP, 117 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

**pronuncia**

1. L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
- § Il decreto di non luogo a procedere 15.4.2008 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP 1536/2008/RS/OR) è annullato ai sensi dei considerandi.
- §§ Il magistrato inquirente completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.

Si legga l'intera motivazione dei giudici per capire quanto i due problemi ( serra sul Brenno e protezione della strada ) siano strettamente connessi.